



## COMUNE DI LORETO APRUTINO

### SETTORE III - SERVIZIO URBANISTICA

#### Determina del Responsabile di Settore N. 24 del 14/06/2023

PROPOSTA N. 648 del 14/06/2023

**OGGETTO:** Attuazione della Delibera di G.C. n. 121 del 08/11/2022. Impegno di spesa e approvazione convenzione fase giudiziale ‘controversia Comune L.A./Cellnex Italia S.p.A.’ ATTO DI PRECISAZIONE.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 11/0/2018, confermato con decreti sindacali n. 8 del 21/05/2019 e n. 3 del 27/01/2020 e prorogato fino a tutto il 30/09/2023 giusto Decreto del Sindaco N. 5 del 12/06/2023, con il quale si affida al Geom. Luciano Di Carlo l'incarico di Responsabile del Settore III - "Servizio Urbanistica", compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Preso atto che:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022
- Il PEG 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023;

RICHIAMATA, quale presupposto del presente provvedimento, la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27/04/2023 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 -ADEGUAMENTO ENTRATE E RELATIVE SPESE (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) E PARZIALE UTILIZZO DI AVANZO LIBERO 2022";

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2001 è stato approvato il "Regolamento per l'installazione sul Territorio Comunale degli impianti di telefonia e di radiocomunicazione" composto di n. 12 articoli, delle planimetrie delle aree e dalla Relazione Illustrativa;
- che con deliberazione Commissariale n. 02/C del 12/02/2004 (di competenza del Consiglio Comunale) è stato modificato il solo art. 5 del vigente "Regolamento per l'installazione sul Territorio Comunale degli impianti di telefonia e di radiocomunicazione";
- che a tutt'oggi non è stata apportata nessuna ulteriore modifica o revisione al succitato Regolamento nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua approvazione e l'ininterrotta evoluzione della specifica normativa, con particolare riferimento alla Legge n. 36/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ed al D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che in particolare l'art. 8 "Competenze delle regioni, delle province e dei comuni" della Legge n. 36/2001 è stato recentemente riformulato dall'art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 nel testo seguente: "6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di

*esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.;"*

- che in ossequio alle prescrizioni del Regolamento anzidetto si sono insediate sul territorio comunale di Loreto Aprutino le S.R.B. (Stazioni Radio Base) di alcuni dei principali operatori del servizio di telefonia mobile, tutte localizzate su porzioni dell'area di proprietà comunale sita in C.da Collefreddo (Fg. 21 particella n. 93) concesse in locazione dal Comune con i seguenti contratti di durata novennale (soggetti a tacito rinnovo di sei anni in sei anni):
  - ✓ Wind – contratto di locazione del 14/03/2002, canone annuo € 1.549,37;
  - ✓ Telecom Italia Mobile – contratto di locazione del 17/12/2003, canone annuo € 6.700,00;
  - ✓ H3G (TRE) – contratto di locazione del 17/12/2003, canone annuo € 10.000,00 e nuovo contratto di locazione del 19/02/2016, canone annuo € 8.200,00;
  - ✓ Vodafone – contratto di locazione del 20/12/2004, canone annuo € 16.000,00;
- che le porzioni di aree concesse in locazione ai succitati operatori risultano appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Loreto Aprutino, essendo peraltro individuate all'interno del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2023 – 2025 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/11/2022 nonché in quelli pregressi;
- che in ossequio ai criteri di trasparenza dell'attività amministrativa e di parità di trattamento degli operatori economici che contraggono con la P.A., attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/09/2016 il Comune di Loreto Aprutino ha stabilito di voler aderire al Protocollo d'intesa fra ANCI, H3G, Vodafone Italia e Wind per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile. La suddetta deliberazione reca gli specifici allegati che consentono la determinazione univoca del canone contrattuale;
- che la disciplina del richiamato Protocollo d'intesa è applicabile esclusivamente alle aree di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile; inoltre tale disciplina è applicabile sia ai contratti di locazione di stipula successiva alla data della sua entrata in vigore, sia alle previste ipotesi di rinegoziazione dei canoni di locazione relativi ai contratti che, in tale data, si trovano già in essere;
- che durante il periodo di efficacia dei contratti di locazione, specie nel più recente periodo, alcuni degli operatori locatari sono stati interessati da fusioni / incorporazioni societarie, subentri contrattuali (fusione di Wind e Tre, subentro contrattuale di Inwit a Vodafone, subentro contrattuale di CK Hutchinson Networks Italia a Wind); ciò ha dato luogo, peraltro, al recesso contrattuale da parte di H3G (TRE) in quanto fusasi con Wind, nonché alla diversa rappresentanza contrattuale nei rapporti con il Comune;
- che il D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, nel corso della sua vigenza ha subito varie modificazioni nonché una vera e propria riforma nel corso del 2021 (in vigore dal 30/06/2022) tant'è che oggi sono individuabili due differenti testi del predetto Codice, quello pre-riforma e quello post-riforma. E' altresì stata apportata la seguente modifica alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio dello Stato): "Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: "831-bis. *Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*;
- che l'IFEL / ANCI, nell'intento di fare chiarezza nel complesso quadro normativo generato dalle succitate modifiche di legge introdotte, ha emanato una nota interpretativa datata 02/11/2021 inviata ai Comuni italiani proprio in merito alle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla Legge n. 108/2021, della quale si richiama, in special modo, il paragrafo "Applicabilità del canone agli impianti collocati sul patrimonio indisponibile degli enti" il quale evidenzia l'inapplicabilità delle ordinarie regole del c.d. Canone Unico alle aree di installazione degli impianti appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente (quali sono quelle oggetto dei contratti di locazione in essere), nel qual caso resta dovuto il canone di locazione stabilito dal contratto;
- che taluni operatori legati dai contratti di locazione in essere, tuttavia, hanno già intrapreso o hanno manifestato chiara intenzione di intraprendere iniziative unilaterali, tendenti a conformare i corrispettivi monetari dovuti per l'occupazione delle aree locate dall'Amministrazione Comunale alla disciplina del Canone Unico inerente le occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, disattendendo le pattuizioni localitizie contenute nei relativi contratti stipulati con l'Ente;
- che tali iniziative configurano evidenti minori introiti finanziari per il Comune di Loreto Aprutino, a fronte degli stessi obblighi quale soggetto locatore;

- che, stante per l'Amministrazione Comunale l'esigenza preminente di tutelare la propria posizione di locatore delle aree imponendo ai locatari, con ogni mezzo consentito dalla legge, l'osservanza degli obblighi assunti tra i quali vi è quello della corresponsione del canone di locazione contrattualmente pattuito, nonché tenuto conto della complessità della specifica normativa di settore già oggetto di innumerevoli, importanti e recentissime modificazioni, tali da rendere opportuna una approfondita e scrupolosa valutazione giuridica delle fattispecie contrattuali in atto, onde contemperare l'esigenza di tutela della posizione economica-finanziaria derivante dalla sua veste di soggetto locatore con l'esigenza del doveroso rispetto della legalità da parte dell'Ente Locale, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022 mediante la quale si è stabilito di:
  - *AUTORIZZARE il Sindaco ad incaricare, per la fase stragiudiziale e per l'eventuale fase giudiziale, l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara, che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità, per:*
    - A) *l'assistenza nella valutazione dei contratti in essere con tutti i gestori, la ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica, compresa la redazione della corrispondenza e dei pareri occorrenti per delineare la corretta azione amministrativa;*
    - B) *il patrocinio legale nelle eventuali azioni giudiziali che dovessero rendersi necessarie nei confronti dei locatari obbligati, in assenza di riscontro alle richieste o di atti transattivi;*
  - *IMPEGNARSI a reperire nell'ambito del Bilancio Corrente Esercizio finanziario le adeguate risorse economiche necessarie;*
  - *DEMANDARE agli uffici competenti l'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti in merito, ivi compresa l'adozione del relativo impegno di spesa;*
- che con successiva determinazione n. 1032/R.G. del 05/12/2023, in attuazione del succitato atto deliberativo, è stato formalmente incaricato l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara per l'assistenza dell'Ente nella fase stragiudiziale (fatto salvo ulteriore successivo provvedimento per l'eventuale fase giudiziale), affinché relativamente ai procedimenti in oggetto fornisse l'assistenza nella valutazione dei contratti in essere con tutti i gestori, la ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica, compresa la redazione della corrispondenza e dei pareri occorrenti per delineare la corretta azione amministrativa;
- che in data 06/12/2022 è stato sottoscritto tra il Comune ed il professionista incaricato il relativo disciplinare prestazionale;
- che l'Avv. Giulio Maria Garofalo ha rimesso, con nota pec datata 27/01/2023 ed acquisita al protocollo generale in data 28/01/2023 al n. 1537, specifica relazione in adempimento dell'incarico ricevuto nella quale ha provveduto alla ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica (analizzando la copiosa corrispondenza presente), ha analizzato il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato con riguardo all'obbligo di corresponsione delle annualità del canone di locazione la posizione regolare di due dei soggetti locatari e quella parzialmente inadempiente di altri due operatori e precisamente le società Inwit S.p.A. (in origine Vodafone) e Cellnex S.p.A. (in origine Wind), nei confronti dei quali ha provveduto ad inoltrare altrettante comunicazioni di messa in mora e sollecito di pagamento;
- che dalla relazione dell'Avv. Giulio Maria Garofalo rimessa in data 28/01/2023 si evince, tra l'altro, che la Cellnex S.p.A. non ha riscontrato la comunicazione di messa in mora e sollecito di pagamento delle somme relative ai canoni scaduti e non pagati da egli inoltrata con pec in data 23/12/2022 e che, pertanto, sussistono i presupposti per agire giudizialmente al fine di richiedere la somma della quale la citata società risulta debitrice;
- che con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022, precisamente alla lettera B) del punto 2 dispositivo, si era già stabilito di poter incaricare lo stesso Avv. Giulio Maria Garofalo per il patrocinio legale nelle eventuali azioni giudiziali necessarie nei confronti dei locatari obbligati, in assenza di riscontro alle richieste dell'Ente o di atti transattivi;  
 Tutto quanto sopra premesso;

#### RICHIAMATI:

- la propria precedente Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023 di affidamento dell'incarico legale per l'azione giudiziale, con la quale è stato disposto l'impegno della relativa spesa complessiva preventivata di € 3.715,97 onnicomprensiva così articolata:
  - per la Fase 1 monitoria (valore della causa: da € 5.201,00 a 26.000,00): € 567,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 678,13**;
  - per la Fase 2 cognizione, eventuale, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo: Fase di studio della controversia, valore minimo € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 840,00; Fase decisionale, valore minimo € 851,00 e quindi per un Compenso tabellare (valori minimi) di € 2.540,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 3.037,84**;

- il conseguente disciplinare di incarico professionale per l'avvio delle attività relative alla prestazione professionale affidata, sottoscritto in data 23/05/2023 tra l'Ente e l'Avv. Giulio Maria Garofalo;

ATTESO che il suddetto legale incaricato, espletata la **Fase 1 monitoria**:

- ha fatto pervenire per le vie brevi in data 12/06/2023 il Decreto Ingiuntivo Telematico Provvisoriamente Esecutivo n. 771/2023 del 12/06/2023 - RG n. 2078/2023 - Repert. n. 1473/2023 del 12/06/2023 del Tribunale Ordinario di Pescara con il quale è stato ingiunto alla società Cellnex Italia S.p.A. il pagamento in favore di questo Comune della somma di € 7.874,29 oltre interessi e spese legali relativa alla procedura di ingiunzione;
- in ragione della immediata esecutività del succitato Decreto Ingiuntivo, ha, nel contempo, richiesto di essere autorizzato a svolgere le ulteriori ed eventuali attività esecutive (notifica decreto alla controparte con atto di precetto, ecc.) stante la necessità di celerità nell'espletamento di questa;
- con nota datata 13/06/2023, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 8285, ha all'uopo inviato il proprio preventivo datato 13/06/2023 relativo alla fase di precetto ed a quella esecutiva che prevede le seguenti competenze:  
(Parametri medi D.M. 147/2022)
  - per Atto di precetto (valore della causa: da € 5.201,00 a 26.000,00): € 236,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 282,26**;
  - per Procedura esecutiva (presso terzi): Fase introduttiva del giudizio € 552,00, Fase di trattazione e conclusiva € 851,00 e quindi per un Compenso tabellare di € 1.403,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 1.677,99**;e così per complessivi € 1.960,25;

RISCONTRATA pertanto, allo stato, la necessità di autorizzare il legale già incaricato a dare corso alle ulteriori ed eventuali attività esecutive secondo quanto risultante dal relativo preventivo (Progetto di parcella precetto + fase esecutiva) pervenuto agli atti comunali in data 13/06/2023;

RAVVISATO di poter provvedere, stante la necessità di celerità nell'attivazione delle predette attività esecutive, a rettificare la Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023 ed il connesso disciplinare di incarico professionale relativamente alla Fase 2 di cognizione (in quanto trattasi di fase al momento ancora eventuale) per la quale risulta già impegnata una spesa di € 3.037,84 che può essere, allo stato attuale, prioritariamente destinata fino alla concorrenza di € 1.677,99 alle attività esecutive;

PRECISATO che tale rettifica non genera aallo stato incidenza sull'entità delle somme già impegnate, fermo restando che occorrerà integrare l'impegno qualora dovesse verificarsi l'eventualità di porre in essere anche la Fase di cognizione;

VISTI l'art. 4, 1° comma e l'art. 17, 1° comma – lettera d) – paragrafo 2) del D.Lgs n. 50/2016 che di seguito si riportano testualmente:

#### **ART. 4**

1. *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

#### **ART. 17**

1. *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*

a) *aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;*

b) *aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;*

c) *concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;*

d) *concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

DATO ATTO, in particolare, che la disposizione normativa dell'art. 17 qualifica espressamente l'incarico di cui trattasi, rientrando evidentemente nel novero di quanto disposto dal 1° comma, lettera d) - punto 1), tra quelli esclusi dall'integrale applicabilità della disciplina del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA altresì la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "Affidamento dei servizi legali", pubblicata sulla G.U. n. 264 del 13/11/2018, dalla quale si evince effettivamente l'esclusione del servizio da affidare dalla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 10/03/2014, n. 55 ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

ATTESO che a seguito di negoziazione del corrispettivo per la prestazione da rendersi con il legale in argomento, si ritiene congruo, anche in riferimento al D.M. 10/03/2015 n. 55 ed alla complessità della specifica disciplina normativa, il compenso costituito dalle seguenti competenze giudiziali:

(Parametri medi D.M. 147/2022)

- per Atto di precetto (valore della causa: da € 5.201,00 a 26.000,00): € 236,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 282,26**;

- per Procedura esecutiva (presso terzi): Fase introduttiva del giudizio € 552,00, Fase di trattazione e conclusiva € 851,00 e quindi per un Compenso tabellare di € 1.403,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 1.677,99**;

e così per complessivi € 1.960,25, di cui alla nota datata 13/06/2023 fatta pervenire in pari data dall'Avv. Giulio Maria Garofalo, acquisita al protocollo generale al n. 8285, poiché da essa si può rilevare il rispetto di oparametri tabellari previsti ed inoltre che la prestazione è svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, comma 96-117, Legge 244/2007, come modificato dall'art. 27 D.L. 98/2011 quindi non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n° 185820;

RICHIAMATI pertanto:

- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 4 e 17, 1° comma;

- la deliberazione ANAC N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "Affidamento dei servizi legali";

- il D.Lgs. 267/2000, rilevandosi nel caso di specie che la competenza all'adozione del presente atto risulta ascrivibile al Responsabile di Settore a norma dell'art. 107, in quanto trattasi di competenze gestionali, o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la nota del legale datata 24/11/2022 (antecedente all'affidamento dell'incarico operato con Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023) corredata da dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi (art. 53, 14° comma, del D.Lgs. n. 165/2001), dal curriculum professionale e dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità contributiva relativamente al professionista in argomento, così come risultante dalla certificazione DURC della Cassa Forense datata 10/05/2023 prot. n. 110809/2023;

DATO ATTO che in relazione al contratto di affidamento del patrocinio legale, volto a soddisfare il bisogno di assistenza giudiziale dell'Ente, è già stato acquisito tramite il portale ANAC il seguente codice CIG: Z823B1F3C2;

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE n. 2016/679 (meglio noto con la sigla GDPR), il quale prevede all'art. 28 commi 1° e 3° quanto segue:

- *“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”* (art. 28, co. 1, RGPD);
- *“i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”* (Art. 28, Co. 3);

VISTA la precedente Determinazione n. 480/R.G. del 11/05/2023;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

- 1) CONSIDERARE la predetta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) PRENDERE ATTO del Decreto Ingiuntivo Telematico Provvisoriamente Esecutivo n. 771/2023 del 12/06/2023 - RG n. 2078/2023 - Repert. n. 1473/2023 del 12/06/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara nei confronti della società Cellnex Italia S.p.A. ed a favore del Comune di Loreto Aprutino, ad esito della Fase 1 monitoria posta in essere dal legale incaricato Avv. Giulio Maria Garofalo in forza della precedente Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023 e relativo disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 23/05/2023;
- 3) AUTORIZZARE l'incaricato Avv. Giulio Maria Garofalo, in ragione della immediata esecutività del succitato Decreto Ingiuntivo e stante la necessità di celerità dell'azione esecutiva, a svolgere le ulteriori ed eventuali attività esecutive di seguito indicate:
  - Notificazione alla controparte del Decreto Ingiuntivo unitamente all'atto di precetto per intimazione del pagamento entro i termini previsti dal Codice;
  - Incardinamento della procedura esecutiva presso terzi in caso di mancato pagamento entro i suddetti termini;
- 4) RETTIFICARE, conseguentemente, la Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023 PRECISANDO che nell'ambito dell'incarico affidato all'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara con studio in Pescara in Via Nicola Fabrizi n. 61 per il patrocinio legale dell'Ente nell'azione giudiziale promossa nei confronti della società Cellnex Italia S.p.A. finalizzata al recupero del credito:

- il legale incaricato debba procedere con assoluta priorità e tempestività all'espletamento delle attività esecutive indicate al precedente punto 3), attività queste conseguenti alla Fase 1 monitoria le quali, sebbene non puntualmente individuate nella Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023, risultano essenziali per il procedimento;

- che le spese derivanti dall'espletamento di tali attività esecutive, fino alla concorrenza degli importi pattuiti e stabiliti al seguente punto 5), debbano ritenersi ampiamente ricomprese nella somma di € 3.715,97 già impegnata in forza della stessa Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023 e più precisamente nella quota di € 3.037,84 destinata alla Fase 2 di cognizione di natura solo eventuale;

5) STABILIRE, nei seguenti distinti importi, i compensi spettanti al suddetto legale incaricato per le succitate attività esecutive:

- per Atto di precetto (valore della causa: da € 5.201,00 a 26.000,00): € 236,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 282,26**;

- per Procedura esecutiva presso terzi: Fase introduttiva del giudizio € 552,00, Fase di trattazione e conclusiva € 851,00 e quindi per un Compenso tabellare di € 1.403,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 1.677,99**;

e così per complessivi **€ 1.960,25**;

come da nota datata 13/06/2023 fatta pervenire in pari data dall'Avv. Giulio Maria Garofalo, acquisita al protocollo generale al n. 8285, dando atto che la prestazione è svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, comma 96-117, Legge 244/2007, come modificato dall'art. 27 D.L. 98/2011 quindi non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n° 185820;

6) DARE ATTO che la Fase 2 di cognizione contemplata nell'incarico giudiziale, eventuale in quanto legata al verificarsi dell'opposizione al decreto ingiuntivo (comprendente le attività relative alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva del giudizio, alla fase istruttoria e/o di trattazione ed alla fase decisionale), sarà attivata solo all'occorrenza nel rispetto delle condizioni economiche in precedenza già pattuite e previa integrazione dell'impegno di spesa;

7) RETTIFICARE lo schema di disciplinare regolante la prestazione professionale de quo come da allegato "A" al presente provvedimento, provvedendo alla relativa sottoscrizione unitamente all'Avv. Giulio Maria Garofalo nelle forme della corrispondenza in analogia a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

8) DARE ATTO che risultano già impegnate (in forza della propria precedente Determinazione N. 480/R.G. del 11/05/2023), ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	5010/0	Descrizione	Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc.		
Intervento	1-01-06-03	Miss./Progr.	01 / 06	PdC finanziario	1.03.02.10.001
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	---	CIG	Z823B1F3C2	CUP	---
Creditore	Avv. Giulio Maria Garofalo				
Causale	Patrocinio legale giudiziale				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 3.715,97	Frazionabile in 12	---

9) ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Luglio 2023	Agosto 2023	€ 3.715,97

10) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 557 del 15/06/2023

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 11) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12) DARE ATTO infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 648 del 14/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI CARLO LUCIANO in data 14/06/2023.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 648 del 14/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 15/06/2023.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 781**

Il 16/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 557 del 15/06/2023 con oggetto: **Attuazione della Delibera di G.C. n. 121 del 08/11/2022. Impegno di spesa e approvazione convenzione fase giudiziale 'controversia Comune L.A./Cellnex Italia S.p.A.' ATTO DI PRECISAZIONE.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ANNUNZIO FABIO il 16/06/2023.